



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno 2015

n. 1212

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il **18 NOV 2015** N. **1385** e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al **28 NOV 2015**
Li **18 NOV 2015**

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

AREA I^A

DETERMINAZIONE

n. **217** del **02/10/2015**

OGGETTO: Rimborso spese legali all'ex assessore Vito Perrone per procedimento penale n. 2936/11 R.G. n. r. definito con decreto di archiviazione dal GIP di Taranto in data 14/02/2014 n. N. 1179/13 R.G. GIP

In data **02/10/2015**, nella Residenza Municipale

IL dott. Luigi Cavalieri
in sostituzione del RESPONSABILE DELL'AREA
dott. Giovanni Sicuro

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 19/08/2015, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015 – 2017;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16.1.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

- che l'assessore V. Perrone è stato sottoposto a procedimento penale – n. 2396/11 R.G.N.R. del Tribunale di Taranto - per il reato di cui all'art. 323 del codice penale (abuso d'ufficio) e artt. 81 e 110 c.p., per fatti e comportamenti tenuti in relazione alle funzioni di assessore comunale in occasione indagini della Procura della Repubblica di Taranto per atti e comportamenti quale amministratore comunale.
- che il P.M. incaricato chiedeva al G.I.P. l'archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio, giusta richiesta di archiviazione in data 19/12/2012.

VISTO, pertanto, il decreto di archiviazione del G.I.P. dr. Martino Rosati del Tribunale di Taranto n. 1179/13, in data 14/02/2013.

VISTE:

- la nota a firma a firma dell'assessore, con la quale lo stesso comunica di aver nominato quale difensore di fiducia l'avv. Michele LUCCARELLI del Foro di Taranto;
- la nota in data 07/03/2013, prot. n. 5783 del 11/03/2013, a firma dell'ex assessore, con la quale lo stesso chiede il rimborso delle spese sostenute quali competenze professionali da corrispondere al predetto avvocato, ammontanti a complessivi € 3.376,68.

CONSIDERATO che

- gli oneri relativi all'assistenza legale in sede processuale degli amministratori degli enti locali non hanno trovato finora una disciplina legislativa che tuteli i rappresentanti eletti, così come invece è previsto per di dipendenti dall'art. 22 del D.P.R. 25.06.1983, n. 347 e dall'art. 67 del D.P.R. 268/1987 e dai successivi CCNL.
- la giurisprudenza ha affermato il principio, ormai consolidato, che può essere assunta a carico dell'Ente la spesa sostenuta da un amministratore per un procedimento penale per fatti verificatisi nell'esercizio ed a causa della pubblica funzione esercitata e risoltisi con assoluzione con formula piena.

VISTA, altresì, la consolidata giurisprudenza anche della Corte dei Conti (da ultimo, la sentenza n. 787/2012 della Corte dei Conti Puglia) dalla quale si evince che spetta all'amministratore pubblico il rimborso delle spese legali sostenute ricorrendo sia il presupposto della mancanza di conflitto d'interessi con l'Ente che la non ascrivibilità del comportamento ad ipotesi di reato.

DATO ATTO che, nel caso di specie, nei confronti dell'ex amministratore non si è in presenza di una sentenza assolutoria ma di una richiesta di archiviazione *"... non sussistono elementi idonei per sostenere, nella specie la sussistenza di una violazione di legge intenzionalmente operata per favorire il dipendente P..... con conseguente danno ingiusto per l'amministrazione comunale"*.

ATTESO che, in tale ultima ipotesi *ferma l'evidente differenza in termini processuali tra una sentenza di proscioglimento ed un provvedimento (decreto/ordinanza) di archiviazione, il Collegio ritiene che il rimborso delle spese giudiziali non possa essere escluso a priori nell'ipotesi di archiviazione durante la fase delle indagini preliminari, per il sol fatto che la posizione dell'indagato è stata definita in termini favorevoli prima del rinvio a giudizio.*

Ai fini del rimborso è, però, necessario che l'archiviazione contenga una motivazione "liberatoria" per l'indagato, con cui si sia stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, analoga a quelle che - a seguito di dibattimento - avrebbe potuto dare luogo al rimborso delle spese legali. (Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – deliberazione n. 804/2010/PAR)

DATO ATTO che:

- a) nel caso in questione non è ravvisabile alcun conflitto d'interessi;
- b) il decreto di archiviazione è datato 14/02/2013 ed il G.I.P., sull'opposizione del denunciante, così motiva:

- ritenuto che la notizia di reato è infondata, perché gli elementi di prova acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio;
 - le indagini svolte nulla, infatti, hanno mostrato come la deliberazione contestata rientrasse nell'ambito della discrezionalità amministrativa della P.A.; per altro verso, non risulta che il beneficiario non ne avesse titolo (e, dunque, il requisito della "ingiustizia" del vantaggio); P.T.M. dichiara inammissibile l'opposizione e dispone l'archiviazione del procedimento d'anzì indicato, ordinando la restituzione degli atti al P.M. – sede".
- c) ormai è decorso oltre un anno dal decreto di archiviazione senza che ci sia stata altra attività o comunque altro procedimento penale sugli stessi fatti per quanto a conoscenza dell'Ufficio e, quindi, sia gli elementi soggettivi che oggettivi che caratterizzano il reato, già sottoposti ad indagine da parte della competente Procura di Taranto, hanno esaurito tutti i loro effetti e non è più possibile alcuna altra attività per le ipotesi di reato connesse alla vicenda.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 10/09/2014, ad oggetto "Rimborso spese legali agli amministratori. Direttiva" che, tra l'altro, dispone:... di autorizzare, nei limiti ed alle condizioni precisate dalla Magistratura contabile [così come riepilogate nelle premesse del presente atto deliberativo], il rimborso delle spese sopportate dagli amministratori comunali per la difesa nei giudizi penali in cui siano rimasti coinvolti in dipendenza del mandato politico/amministrativo esercitato;.....

RILEVATO che la stessa Magistratura contabile [parere n. 334 del 6/7 novembre 2013 reso dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo del Veneto, in ordine all'identico quesito formulato dal Sindaco di un Comune veneto], dopo aver ribadito che la decisione dell'Amministrazione di provvedere o meno al rimborso deve essere frutto di una valutazione propria dell'ente medesimo rientrante nelle prerogative esclusive degli organi decisionali, ha precisato che:

- a) nessun rimborso può considerarsi legittimo nel caso il Comune abbia stipulato l'assicurazione per gli amministratori prevista dall'art. 86, comma 5°, del d.lgs. 267 del 2000;
- b) è necessario che il procedimento penale sia stato intrapreso per **fatti direttamente connessi alla carica espletata** [deve, cioè, trattarsi di un procedimento riguardante fatti ed atti in concreto imputabili non ai singoli soggetti che hanno agito per conto del Comune, ma direttamente ad esso in forza del rapporto di immedesimazione organica] e si sia concluso con una sentenza **definitiva** di assoluzione con formula piena o cd. liberatoria con cui sia stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo e della colpa grave e da cui emerga l'insussistenza di pregiudizio per gli interessi dell'Amministrazione;
- c) è legittimo il rimborso *ex post* in caso di mancata sottoposizione della scelta del legale incaricato della difesa in giudizio al previo assenso dell'Amministrazione, ma l'assenza della preventiva intesa consente all'Amministrazione di ridurre il rimborso ai minimi tariffari o alla parte della spesa che la stessa avrebbe assunto ove la scelta fosse stata concordata, non essendo neanche vincolata dal parere eventualmente espresso dal competente organo professionale;
- d) sussistendo tutti i presupposti che legittimano il diritto al rimborso può procedersi al relativo pagamento seguendo non la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio ma il procedimento di spesa ordinario previsto dagli artt. 182 – 185 e 191 del d.lgs. 267 del 2000.

VISTO l'art. 7 bis (Assicurazione degli amministratori locali e rimborso delle spese legali) di cui al Decreto-legge 78/15 ,come convertito dalla legge n. 125, 6 agosto 2015) per effetto del quale il comma 5 dell'art. 86 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:

«5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso

di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:

- a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
- b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
- c) assenza di dolo o colpa grave.».

ATTESO che ricorrono tutti i presupposti di cui alla precitata ultima disposizione normativa;

RITENUTO, pertanto, di dover rimborsare, previa assunzione del relativo impegno di spesa, le spese legali sostenute dall'amministratore comunale Vito Perrone, in quanto il citato procedimento era connesso all'espletamento dell'incarico di assessore comunale.

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

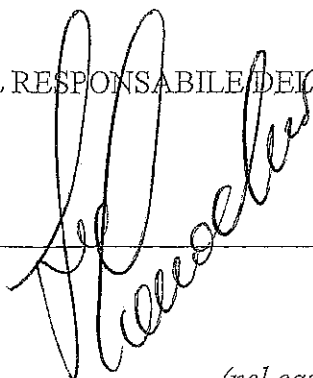
VISTA la nota del Segretario Generale prot. n. 467 del 09/01/2015, con la quale è stata individuata nella responsabile dell'Area 2^a di questo Ente il Funzionario incaricato della sostituzione del dott. Giovanni Sicuro, in situazione di conflitto d'interessi con il presente atto.

VISTO il Decreto Sindacale n. 120 del 31/12/2014 ad oggetto: Nomina Segretario Generale quale responsabile dell'area 2^a e 3^a ad interim

D E T E R M I N A

1. di assumere, per quanto espresso in narrativa, impegno di spesa di € 3.376,68 (oneri fiscali compresi) per il rimborso delle spese legali sostenute dall'ex assessore V. Perrone, sottoposto a procedimento penale – n. 2396/11 R.G.N.R. del Tribunale di Taranto per il reato di cui all'art. 323 del codice penale (abuso d'ufficio), per fatti e comportamenti tenuti in relazione alle funzioni di assessore comunale in occasione indagini della Procura della Repubblica di Taranto per atti e comportamenti quale amministratore comunale.
2. di imputare la predetta somma all'Intervento 10670 "Rimborsi per spese legali" del Bilancio Esercizio 2015.
3. dare atto che si provvederà alla effettiva liquidazione in favore del dott. V. Perrone, già assessore comunale, della complessiva somma di € 3.376,68 (oneri fiscali compresi) a titolo di rimborso spese legali, previa presentazione di corrispondente fattura regolarmente quietanzata dal professionista incaricato della difesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Timbro

L'Istruttore del Provvedimento

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Li

2/10/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Luigi Cavaliere

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Li 02.10.2015

p. Il Capo Area/resp. proc.

dott. Luigi Cavaliere